



COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE

Strasbourg, 31 gennaio 2002

T-RV (2002) 2

Convenzione europea sulla violenza e sui comportamenti scorretti degli spettatori nel corso di eventi sportivi ed in particolare durante gli incontri di Calcio (T-RV)

Raccomandazione Rec (2002) 1 sugli orientamenti per le vendite di biglietti per incontri di calcio internazionali (squadre e nazioni)

La Commissione Permanente della Convenzione europea sulla violenza e sui comportamenti scorretti degli spettatori nel corso di eventi sportivi ed in particolare durante gli incontri di calcio, sotto i termini dell'Articolo 9.1.e della convenzione,

in relazione agli Articoli 1.1 e 3.4.c della convenzione,

Tenendo presente la Raccomandazione della Commissione Permanente N.ro 1/89 sugli orientamenti per le vendite di biglietti;

Tenendo presente la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea (6 dicembre 2001) relativa ad un manuale per la co-operazione di polizia internazionale e le misure per prevenire e controllare la violenza e le turbative connesse con gli incontri di calcio di dimensione internazionale (Enfopol 128), e più specificamente il capitolo 6 del manuale;

Considerando i recenti sviluppi nel campo della politica di ticketing, di vendite e controllo dei biglietti, e l'esperienza acquisita in occasione di vari tornei internazionali e di incontri nazionali ed internazionali;

In considerazione dell'aumento del numero di incontri di calcio a livello internazionale, e dell'importanza che Paesi diversi procedano nel modo più costante possibile alla vendite di biglietti;

Tenendo presente il bisogno di distribuire biglietti in modo più possibile equo, equilibrato e trasparente, nei limiti di necessaria sicurezza e dei requisiti di salvaguardia;

Tenendo presente le diverse regolamentazioni che applicano in Paesi europei;

Riconoscendo la responsabilità dell'organizzatore di un incontro di calcio e/o del proprietario dello stadio come garante del sicuro svolgimento della partita;

Nella prospettiva dell'importanza di gestire un incontro di calcio con i dispositivi di sicurezza necessari, nonostante le rotture della pace siano predette o progettate,

Si raccomanda che le Parti della convenzione:

1. formulino e perfezionino le appropriate misure per dare effetto ai principi sulla politica del ticketing e sulle vendite esposte nell'allegata appendice;
2. trasmettano questa raccomandazione alle organizzazioni sportive nazionali, agli organizzatori dell'incontro, ai proprietari degli stadi, ecc.

Istruisce il Segretario Generale ad emettere questa raccomandazione agli osservatori della convenzione.

Appendice

Principi sulla politica di ticketing e vendite

- A. la politica di ticketing dovrebbe essere basata sui seguenti requisiti:
1. una separazione effettiva ed efficace delle opposte tifoserie;
 2. la prevenzione delle vendite al mercato nero e della contraffazione dei biglietti;
 3. il dare appoggio alla politica dei divieti di accesso agli stadi;
 4. la distinzione delle varie responsabilità delle diverse persone coinvolte (organizzatori, gli altri distributori di biglietto e possessori di biglietto);
 5. l'identificazione dei sostenitori.
- B. La separazione delle opposte tifoserie può essere realizzata attraverso:
1. la concentrazione dei sostenitori di una determinata squadra negli stessi settori e/o sezioni nello stadio;
 2. la separazione fisica delle opposte tifoserie;
 3. se opportuno, prendendo misure in occasione della vendita per evitare la concentrazione di sostenitori da parte di una terza fazione;
 4. costringendo i candidati per i biglietti a dichiarare la squadra che sostengono;
 5. dove è ritenuto necessario, disporre una percentuale prescritta di posti per sezione da lasciare invenduta, così da prevenire possibili problemi se i sostenitori dovessero mescolarsi;
 6. se opportuno, prevedere un regolamento per ritirare i biglietti dalle squadre in gara che non riescono a distribuire tutti i biglietti fra i loro propri sostenitori, per essere rivenduti dall'organizzatore;
 7. offrendo misure efficienti per prevenire le vendite al mercato nero e di biglietti contraffatti (veda sotto).
- C. la prevenzione delle vendite al mercato nero e dei biglietti contraffatti possono essere realizzate:
1. in relazione alle vendite al mercato nero:
 - a. offrendo un meccanismo legale per punire le vendite di biglietti al mercato nero;
 - b. qualora le circostanze lo permettano, non mettendo in pubblica vendita i biglietti fino a che l'identità delle squadre che partecipano ad un incontro non sia conosciuta. Per incontri del gruppo in un campionato europeo o del campionato del mondo, i biglietti stanziati per i sostenitori delle squadre che partecipano dovrebbero essere venduti solamente dopo l'estrazione. I biglietti potrebbero essere venduti al pubblico in genere prima dell'estrazione dove c'è un sistema di vendita dei biglietti per gli incontri che interessa solamente specifiche squadre;
 - c. che gli organizzatori degli incontri limitino il numero di biglietti disponibili per ciascun candidato nell'ottica di assicurare una sicurezza ottimale. Un massimo di quattro biglietti per candidato per incontro dovrebbe essere sufficiente. Un numero più basso può essere deciso dalle autorità competenti e dagli organizzatori dei tornei;

- d. preventivando le vendite di grandi quantità di biglietti attraverso organizzazioni di viaggi ed operatori turistici;
- e. monitorando sempre da vicino tutte le vendite di biglietti, in particolare quelli via Internet;
- f. per tutti i biglietti venduti direttamente al pubblico, includendo sempre il nome dell'acquirente sul biglietto. I nomi di altri gruppi di utenti, come i finanziatori o le associazioni nazionali dovrebbero essere inclusi su tutti i biglietti stanziati a tali gruppi con il sottinteso che i gruppi in argomento terrebbero una registrazione particolareggiata di coloro ai quali i biglietti sono stanziati e li mettano al più presto possibile a disposizione delle autorità responsabili;
- g. assicurando che la distribuzione di biglietti dall'organizzatore e quelli a cui sono ufficialmente designati da loro siano attentamente controllati attraverso:
 - i. la custodia obbligatoria di archivi aggiornati riguardo le domande per i biglietti;
 - ii. proteggendo questi archivi secondo un numero di parametri (da soli o in combinazione) come identità, indirizzi, data di nascita e numero di conto di banca;
 - iii. costringendo l'acquirente a fornire i nomi di ogni persona per cui sta facendo domanda per un biglietto;
 - iv. organizzando un cambio di informazioni efficiente con riguardo agli archivi summenzionati tra l'organizzatore e i servizi di polizia ripara e/o le autorità competenti interessate, rendendo possibile un intervento congiunto;

2. in relazione ai biglietti contraffatti:

- a. in materia di protezione contro l'abuso criminale, prevenire il sovraffollamento ed assicurare che nessuno possa entrare nello stadio con un biglietto contraffatto, assicurando che siano prese le seguenti misure:
 - i. uso di una serie di tecniche di sicurezza nel biglietto, come la scelta di carta, di tecniche di stampa, codici, ecc.;
 - ii. offerta di meccanismi di controllo necessari per scoprire la contraffazione, es.: fare delle riunioni sulle tecniche di sicurezza con il personale che supervisiona, controlli automatizzati di ammissione, codice a barre di controllo, controlli UV, ecc.;

3. in relazione alle vendite al mercato nero e ai biglietti contraffatti:

- a. organizzare le vendite di biglietti in modo tale che a tutti i sostenitori, qualsiasi sia lo status, sia data un'opportunità equa ed uguale di acquistare un biglietto;
- b. fornendo al pubblico in genere le informazioni necessarie attraverso i media, una guida per i sostenitori, ecc.;
- c. pubblicando il più tardi possibile i biglietti, a meno che le particolari circostanze giustifichino una loro pubblicazione anticipata;
- d. appianando prima la discussione tra tutte le autorità interessate alle strategie che dovranno essere adottate nel caso, malaugurato, della comparsa di biglietti falsi o di vendite al mercato nero.

D. Misure di supporto alla politica dei divieti, che come permesso da legge, potrebbero comprendere:

- 1. passaggio tra le differenti parti interessate, dove questo è giuridicamente possibile, dei dati che riguardano individui sottoposti a divieti, inclusi quelli che sono soggetti a divieti di accesso agli stadi;
- 2. protezione degli archivi sulle persone sottoposte a divieti, estendendo ciò che è permesso dalla legge da parte dell'organizzatore dell'incontro o delle forze di polizia del paese coinvolto;

3. co-conduzione con le autorità competenti sul standardizzazione, dove è prontamente disponibile la tecnologia, di un sistema tecnico basato per esempio sull'uso di dati biometrici (foto, riconoscimento della voce, colore degli occhi, colore dei capelli, codice di impronta digitale) che rende possibile scoprire e/o escludere immediatamente e positivamente persone colpite da divieto di accesso per estensione di quanto è permesso dalla legge.

E. La definizione delle varie responsabilità delle diverse persone coinvolte (organizzatore, gli altri distributori di biglietto e possessori di biglietto) potrebbe essere portata avanti:

1. In relazione ai distributori autorizzati di biglietti:

- a. facendo disposizioni chiare (sia contrattuali che non) riguardo alla distribuzione di biglietti da parte delle varie persone autorizzate così che tutti loro operino un solo ed identico sistema di distribuzione dei biglietti;
- b. annullando o limitando l'approvvigionamento di biglietti a qualsiasi agente di vendita autorizzato che non è riuscito ad osservare le condizioni di vendita;

2. in relazione al possessore del biglietto:

prevedendo nelle condizioni di vendita che i biglietti non sono trasferibili, a meno che l'emittente non abbia approvato specificamente questo da una data specifica. Questo non-trasferibilità dovrebbe costituire uno dei termini del contratto tra l'organizzatore ed il candidato per la vendita ed acquisto di un biglietto. Il trasferimento di un biglietto senza approvazione costituirebbe e comporterebbe una rottura del contratto. Controlli selettivi, contando sulle concrete informazioni di polizia, possono essere usati per controllare se il biglietto è stato trasferito senza approvazione o no. La non-trasferibilità può essere menzionata sul biglietto stesso ed avrà così una funzione dissuasiva. Le sopra menzionate regole su biglietti "non trasferibili" servirebbero a prevenire che persone che possono arrecare minaccia all'ordine pubblico entrino nello stadio.

F. L'identificazione di sostenitori può essere realizzata:

1. registrando sul biglietto il nome del titolare possessore del biglietto;
2. tenendo elenchi aggiornati dei nomi dei possessori di biglietto;
3. collegando i nomi dei possessori di biglietto ad uno settore, sezione, fila e numero di posto;
4. creando un sistema di supervisione del biglietto che può essere esaminato direttamente dalle parti competenti.